

COMUNE DI PORTO VIRO

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 03 DEL 28/02/2011 ADOTTATA DAL COMUNE DI PORTO VIRO (ROVIGO) IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2011.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2011, le medesime aliquote dell'imposta comunale sugli immobili già applicate nell'anno 2010, nella misura così diversificata:

- fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze
(per le fattispecie non rientranti nell'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93) **5 %**

- aliquota ordinaria **7 %**

2) di confermare, per le fattispecie non rientranti nell'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in **€ 103,29=** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni (non cumulabili) in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:

- Persone titolari di solo reddito di pensione integrata al minimo dell'INPS o invalidità (con importo non superiore alla pensione integrata al minimo dell'INPS) e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale
Detrazione per € 170,00

- Persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a € 8.300,00 e a € 6.200,00 derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma (escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze).
Detrazione per € 150,00

- Nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a € 6.200,00 (escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze) per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti gli occupanti dell'abitazione oggetto di imposizione, anche se privi di reddito;
Detrazione per € 150,00

- Nucleo familiare con presenza di portatore di handicap con invalidità pari al 100% (certificata dalla competente autorità)
Detrazione per € 150,00

4) di stabilire che i soggetti passivi per poter usufruire dell'applicazione delle agevolazioni previste, devono presentare apposita autocertificazione al Comune entro l'anno di imposizione attestando i requisiti richiesti nei vari casi;

...omissis...